



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA


00187 ROMA - VIA IV. NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

/U-GB/09

07/12/2009 - 0006186



Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Pesaro e Urbino
Via Montello, 4
61100 - PESARO

E p.c.

Alle Federazioni e ai Consigli degli
Ordini degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto: Competenze professionali dell'ingegnere iunior -
calcoli acustici e termici - richiesta parere - prot. CNI
1281

Viene richiesto parere sulle competenze di un ingegnere
iunior iscritto alla Sezione B dell'albo, settore civile e ambientale,
in tema di calcoli acustici e termici, lavori strutturali e collaudi.

Sulle varie questioni è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo occorre ribadire che l'unica Autorità
competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sul DPR 328/2001
è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero
dell'Università, cui è dovuta la stesura dell'atto regolamentare.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

Per comprendere l'ambito di attività professionale consentito agli iscritti nei vari settori delle Sezioni A e B dell'albo degli Ingegneri occorre prendere in considerazione il disposto dell'art. 46 del DPR 5/6/2001 n. 328.

Sulle competenze professionali degli ingegneri iuniores, inoltre, il Consiglio Nazionale ha provveduto a trasmettere a tutti gli Ordini lo studio elaborato dal Centro Studi CNI n. 103/2008, alla cui lettura si rinvia per la parte relativa al settore civile e ambientale.

Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla normativa vigente, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla Sezione B, settore "ingegneria civile e ambientale", ai sensi dell'art. 46, comma 3, lett. a), DPR 328/2001 - tra l'altro - 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione e direzione lavori di opere edilizie, nonché 2) la progettazione e direzione lavori di costruzioni civili semplici con l'uso di metodologie standardizzate.

Pur non essendo esplicitamente prevista dalla lettera a), punto 2), del terzo comma dell'art. 46 DPR 328 per gli ingegneri iuniores la competenza per gli impianti, la norma deve essere necessariamente intesa nel senso che agli iscritti nel settore civile e ambientale della Sezione B dell'albo spetta l'attività progettuale nel suo complesso, sia per la parte edilizia sia per la parte impiantistica, purché relativa a "costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate".

Detto questo, alla luce di quanto sopra, è opinione del Consiglio Nazionale che per quanto riguarda i cosiddetti "calcoli acustici e termici" vi è la competenza in via autonoma degli iscritti alla Sezione B dell'albo, settore civile e ambientale, soltanto se relativi a costruzioni civili semplici comportanti l'uso di metodologie standardizzate.

Altrimenti i suddetti ingegneri iuniores possono *collaborare* con gli ingegneri (quinquennali) nelle attività di progettazione di opere edilizie.

Per quanto concerne il quesito sulla possibilità di svolgere la direzione lavori strutturali, si ritiene che gli ingegneri iuniores del settore civile e ambientale - dovendo limitarsi alla progettazione e direzione lavori di costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate (art.46, comma 3, lett. a), punto 2), DPR 328) - possano realizzare la direzione lavori strutturali soltanto nel caso di costruzioni civili semplici comportanti l'utilizzo di metodologie standardizzate, *fermo restando che ad essi è preclusa la progettazione e direzione lavori delle strutture antisismiche, che è invece riservata agli iscritti alla Sezione A dell'albo, settore a) civile e ambientale.*


Per quanto riguarda l'attività di collaudo, sulla base del disposto dell'art. 46, comma 3, lett. a), DPR 328, a parere del Consiglio Nazionale, i collaudi in generale e i collaudi statici in particolare non sono di competenza dell'ingegnere iunior del settore civile e ambientale, non rientrando nelle sue attribuzioni in via autonoma previste per legge.

Ai sensi del punto 1) della lettera a) del terzo comma dell'art. 46 cit., infatti, l'ingegnere iunior può solo svolgere le attività basate sull'applicazione delle scienze, in concorso e collaborazione - tra l'altro - alle attività di collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche: ovvero non può svolgere le attività di collaudo autonomamente e quindi è inutile discorrere di anzianità di iscrizione all'albo.

In questi termini è il parere richiesto, salvo diverso avviso delle Autorità Ministeriali competenti in materia.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott.Ing. Roberto Brandi)



IL PRESIDENTE
(Dott.Ing. Giovanni Rolando)

